
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO / LAVAGGIO ABITI DA LAVORO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MENSA E LAVAGGIO BIANCHERIA DA CAMERA IN USO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'ERSU DI SASSARI

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU Sassari

Via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari

Tel. Centralino: 079.9940001

Tel. Segreteria Direzione: 079.9940020

P.IVA 01047520901

C.F. 80000880908

www.ersusassari.it

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha quale oggetto principale l'affidamento del servizio di noleggio / lavaggio di abiti da lavoro - completi di sistema di controllo della tracciabilità degli indumenti tramite microchip - in uso dal personale in servizio presso le mense universitarie dell'ERSU di Sassari (di seguito ERSU). Si precisa che gli abiti da lavoro oggetto del servizio sono destinati al personale dell'ERSU addetto al servizio di preparazione ed erogazione pasti (cuochi, addetti al magazzino e al reparto macelleria, operatori generici e personale amministrativo) a favore degli studenti frequentanti le mense universitarie dell'ente.

Detto servizio di noleggio / lavaggio abiti da lavoro, remunerato mediante corresponsione di un **canone unico mensile**, differenziato per ciascuna tipologia di indumento e commisurato alle quantità, secondo la dotazione analitica ed i lavaggi previsti di cui alle tabelle 1 e 2 riportate al successivo art. 2 del presente Capitolato, comprende le seguenti prestazioni:

a) **Noleggio degli abiti da lavoro**

Nell'importo del canone mensile sono ricompresi tutti i corrispettivi dovuti per le seguenti prestazioni oggetto dell'appalto:

- rilevamento delle taglie, acquisizione dell'anagrafica dei dipendenti e fornitura indumenti a noleggio;
- personalizzazione degli indumenti per garantirne l'utilizzo esclusivo al singolo e specifico dipendente e consentire la tracciatura dell'indumento mediante etichettatura e microchip;
- interventi di manutenzione ordinaria degli indumenti;
- sostituzione degli indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche originarie;
- la fornitura di un resoconto trimestrale relativo al servizio prestato nel corso del trimestre.

b) **Operazioni relative al ciclo del lavaggio e consegna degli indumenti puliti**

Nell'importo del canone mensile sono ricompresi tutti i corrispettivi dovuti per le seguenti prestazioni oggetto dell'appalto:

- lavaggio e sanificazione;
- finissaggio (asciugatura e stiratura);
- confezionamento (piegatura ed imballaggio);
- ritiro degli indumenti sporchi con cadenza bisettimanale;
- consegna degli indumenti puliti con cadenza bisettimanale;
- fornitura delle attrezzature (carrelli, sacchi, ecc.) che si renderanno necessarie per la raccolta degli indumenti sporchi e per la distribuzione di quelli puliti;
- custodia degli indumenti;
- controllo e certificazione degli indumenti dopo ogni ciclo di lavaggio;

2. L'appalto comprende anche un servizio aggiuntivo di lavaggio di biancheria da camera (set lenzuola / federe / coprimaterasso / teli asciugamani / da bagno, ecc.) in uso nelle residenze universitarie dell'ERSU. Relativamente a detta biancheria da camera, di proprietà dell'ERSU, non è richiesto il servizio di noleggio, ma unicamente quello di lavaggio, analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 1. lettera b) [lavaggio, sanificazione, finissaggio ritiro e consegna biancheria, fornitura attrezzature, custodia e controllo certificazione], secondo le modalità più avanti specificate. Dato il modesto numero di lavaggi annui richiesti, per la biancheria da camera, non è altresì previsto il sistema di controllo della tracciabilità tramite microchip.

ART. 2 – DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INDUMENTI OGGETTO DELL'APPALTO

Nella **tabella 1** che segue è indicata la dotazione (tipologia e quantità) degli abiti da lavoro oggetto del servizio di cui all'art. 1, paragrafo 1. , lettere a) e b), con specificazione, per ciascun reparto, del numero di dipendenti per i quali deve essere fornita.

TABELLA 1
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO ALLA CUCINA (N. 12 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)

GIACCA CUOCO BIANCA 100% COTONE	N. 6
PANTALONE SALE/PEPE 100% COTONE	N. 6
GREMBIULE CON PETTORINA	N. 6
BUSTINE UOMO/CUFFIE DONNA	N. 6
POLO BIANCA 100% COTONE	N. 6
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO ALLA MACELLERIA (N. 2 dipendenti che necessita di questa dotazione)	
POLO BIANCA 100% COTONE	N.5
PANTALONE SALE/PEPE 100% COTONE	N.5
GREMBIULE CON PETTORINA	N. 5
BUSTINE UOMO/CUFFIE DONNA	N. 5
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO AL MAGAZZINO (N. 1 dipendente che necessita di questa dotazione)	
JEANS 100% COTONE elasticizzato	N. 3
POLO BLU 100% COTONE (3 capi manica corta, 3 capi manica lunga)	N. 6
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE AMMINISTRATIVO (N. 7 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
CAMICE BIANCO 100% COTONE	N. 3
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO ALLA CUCINA (N. 3 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008	N. 1
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO ALLA MACELLERIA (N. 2 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008	N. 2
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO AL MAGAZZINO (N. 2 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008	N. 1
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO AL MAGAZZINO (N. 2 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008 Temp. -18°	N. 1
DOTAZIONE PER SINGOLO DIPENDENTE ADDETTO AL MAGAZZINO (N. 2 dipendenti che necessitano ciascuno di questa dotazione)	
GIUBBOTTO SMANICATO TERMICO a norma D.Lgs 81/2008	N. 1

Nella **tabella 2** che segue, la stessa dotazione degli abiti da lavoro di cui sopra è indicata nelle quantità complessive, senza distinzione di reparto di destinazione e con l'indicazione del numero totale di "lavaggi" triennali stimati, assumendo come base di calcolo n. 250 giornate all'anno di effettiva operatività del servizio di mensa. Ciascun trattamento di "lavaggio" è da intendersi comprensivo delle prestazioni e operazioni rese per tutto il *ciclo del lavaggio e consegna degli indumenti puliti* meglio specificate all'art. 1, paragrafo 1. , lettera b), del presente Capitolato.

TABELLA 2			
tipologia indumento	n. indumenti / capi	n. lavaggi stimati in 36 mesi	Frequenza del lavaggio

GIACCA CUOCO BIANCA 100% COTONE	72	9000	Giornaliera
PANTALONE SALE/PEPE 100% COTONE	82	10.500	Giornaliera
GREMBIULE CON PETTORINA	82	10500	Giornaliera
BUSTINE UOMO/CUFFIE DONNA	82	11250	Giornaliera
POLO BIANCA 100% COTONE	82	10500	Giornaliera
CAMICE BIANCO 100% COTONE	21	788	ogni 20 giorni per n. 21 camici assegnate alle 7 unità di personale amministrativo
JEANS 100% COTONE	3	225	ogni 10 gg. tutti i jeans subiranno un lavaggio
POLO BLU 100% COTONE	6	450	ogni 10 gg. tutte le polo subiranno un lavaggio
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008	8	240	ogni circa 25 gg. tutti i giubbotti subiranno un lavaggio
GIUBBOTTO per ACCESSO CELLE FRIGO a norma D.Lgs 81/2008 Temp. -18o	2	50	ogni circa 30 giorni tutti i giubbotti subiranno un lavaggio
GIUBBOTTO SMANICATO TERMICO a norma D.Lgs 81/2008	2	50	ogni circa 30 giorni tutti i giubbotti subiranno un lavaggio

Nella **tabella 3** che segue sono indicati il numero totale di "lavaggi" triennali stimati riferiti alla biancheria da camera in uso presso le residenze universitarie dell'ERSU.

TABELLA 3	
Descrizione articolo	n. lavaggi stimati in 36 mesi
Lenzuolo singolo superiore	180
Lenzuolo singolo inferiore	180
Federa	180
Coprimaterasso	1.800
Cuscino	90
Copri cuscino	1.800

Coperta	30
Copriletto	840
Asciugamano viso	75
Asciugamano ospite	75
Telo da bagno	75
Tendina a vetro 70x140	300
Tendina a vetro 70x190	555
Tendaggi	3.600 mq

La dotazione di cui alle tabelle che precedono deve intendersi indicativa in quanto l'ERSU si riserva la possibilità di variare, in aumento o diminuzione, le quantità di indumenti da lavoro o della biancheria da camera oggetto del servizio di noleggio / lavaggio, coerentemente con il variare della consistenza numerica del personale addetto alle mense universitarie ovvero in relazione alle effettive necessità o alle esigenze contingenti delle residenze universitarie.

Caratteristiche generali degli indumenti. Tutti gli indumenti da lavoro forniti a noleggio dovranno essere fabbricati con materiali e tessuti tali da assicurare agli operatori addetti al servizio di ristorazione il necessario confort e dovranno presentare caratteristiche di morbidezza e freschezza. I materiali inoltre dovranno essere tali da evitare qualsiasi danno fisico ai dipendenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. In particolare si precisa che i seguenti indumenti dovranno essere fabbricati con tessuto 100% cotone: giacca cuoco bianca, pantalone sale/pepe, polo bianca/blu, camice bianco, jeans.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione indicata nel contratto stipulato con l'Operatore aggiudicatario. È fatto salvo il ricorso all'istituto della esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto ove ricorrano le prescritte condizioni di urgenza.

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto per mesi 36 (trentasei) al netto di IVA, è determinato in euro € **86.634,00 (ottantaseimilaseicentotrentaquattro/00)** al netto dell'IVA (22%).

Il valore complessivo presunto annuale è pari ad euro € **28.878,00 (ventottomilaottocentosestantotto/00)** al netto dell'IVA.

Non essendoci rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- **Prestazioni corrisposte a canone mensile di cui all'art. 1, paragrafo 1. , lettere a) e b), del presente Capitolato (noleggio e lavaggio indumenti da lavoro).**
 - Rilevamento delle taglie, acquisizione dell'anagrafica dei dipendenti e fornitura degli indumenti. Entro 7 giorni decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni stabilita nel contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente presso la sede della mensa universitaria dell'ERSU. Le operazioni sopra descritte non devono intralciare il normale svolgimento del servizio di mensa all'interno dei siti operativi. Pertanto l'Appaltatore dovrà concordare preventivamente con il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), le giornate e gli orari in cui procedere al rilevamento delle taglie. Resta inteso che tale onere è interamente a carico dell'Appaltatore. La prima consegna della dotazione dovrà essere effettuata in presenza del RUP, il quale provvederà alla specifica attività di formazione sul corretto uso degli indumenti e a indicare le modalità e i tempi con cui effettuare le consegne ed i prelievi del vestiario. La prima fornitura

(cd. prima consegna) dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni stabilita nel contratto.

- Personalizzazione degli indumenti per garantirne l'utilizzo esclusivo al singolo e specifico dipendente e consentire la tracciatura dell'indumento mediante etichettatura e microchip (in particolare il microchip dovrà contenere tutti i dati necessari per la tracciabilità dell'indumento ovvero: nome e cognome del dipendente, numero identificativo del chip, codice cliente, nominativo della lavanderia e nominativo del datore di lavoro; gli stessi dati dovranno essere riportati su una etichetta termosaldata che potrà essere sia interna che esterna all'indumento). I seguenti indumenti dovranno essere altresì contrassegnati con il logo dell'ERSU: giacca cuoco bianca, grembiule con pettorina, camice bianco.
- Interventi di manutenzione ordinaria degli indumenti ove necessaria (es: sostituzione bottoni e/o piccoli rammendi). Ogni singolo indumento è sottoposto, a cura dell'Appaltatore al controllo per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per manutenzione ordinaria s'intende l'insieme degli interventi volti a mantenere efficienti gli indumenti sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: rammendi, sostituzione di bottoni o di automatici, cuciture, sostituzione di cerniere. Tali interventi devono essere eseguiti senza possibilità di deroghe alle date previste per la consegna, facendo pertanto coincidere i ritiri degli indumenti da riparare e la riconsegna degli stessi (una volta riparati) con le periodiche consegne bisettimanali. Tali interventi sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere a proprie spese senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ERSU e sono da ritenersi compresi nel canone mensile di cui alla art. 1, paragrafo 1. , lettera a), del presente Capitolato corrisposto all'Appaltatore. Per manutenzione straordinaria s'intendono gli interventi da eseguire sugli indumenti danneggiati in modo grave. Nel caso in cui l'indumento fosse gravemente danneggiato o irreparabile l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione secondo le modalità appresso indicate.
- Sostituzione degli indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche originarie. Gli indumenti noleggiati divenuti inidonei, entro 7 (sette) giorni naturali dal ricevimento della relativa richiesta dall'ERSU, dovranno essere sostituiti con indumenti nuovi dello stesso tipo, a spese dell'Appaltatore. La sostituzione è effettuata nel caso in cui non fosse più possibile riparare gli indumenti mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e quindi l'aspetto del capo non dovesse risultare più né decoroso, né dignitoso, ovvero qualora gli indumenti fossero smarriti da parte di operatori dell'appaltatore o dichiarati dal RUP irrimediabilmente danneggiati. Si precisa che le sostituzioni degli indumenti non più idonei sono a carico dell'Appaltatore sino alla misura massima del 40% della dotazione prevista all'art. 2 del presente Capitolato.
- Fornitura di un resoconto trimestrale. Entro 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre l'Appaltatore dovrà trasmettere un resoconto delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle movimentazioni, consegne, lavaggi , ecc.
- Lavaggio, sanificazione e finissaggio (asciugatura e stiratura) degli indumenti. Fatta salva la normale usura della quale sarà oggettivamente presa cognizione da entrambi i contraenti, le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere tali da garantire il non progressivo deterioramento dei materiali lavorati sia sul piano estetico che funzionale, nonché rispetto agli eventuali danni di ordine fisico e/o chimico che potrebbero essere arrecati ai naturali utenti degli stessi. Il lavaggio, la sanificazione, la disinfezione e la stiratura di tutti gli indumenti dovrà eseguirsi mediante utilizzo di detersivi e altri prodotti pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia e idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico ai dipendenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. La lavatura e la stiratura dei materiali dovranno essere effettuati dall'Appaltatore con ogni cura ed a perfetta regola d'arte. Gli indumenti da lavare dovranno essere trattati in maniera differenziata a seconda del tessuto e del grado di sporco. Costituisce obbligo dell'Appaltatore ripetere le prestazioni laddove, a giudizio dell'ERSU, le stesse risultassero non eseguite a regola d'arte, o se gli indumenti sottoposti alle operazioni previste risultassero non perfettamente puliti, e ciò anche se tali difetti si dovessero palesare successivamente alla riconsegna. Le ripetizioni delle prestazioni contestate avverrà nel più breve tempo possibile, e ad esclusivo carico ed onere della Ditta aggiudicataria.
- Confezionamento (piegatura ed imballaggio) degli indumenti. Gli indumenti lavati e igienizzati dovranno essere confezionati opportunamente piegati e racchiusi in sacchetti trasparenti in confezioni singole per ciascun dipendente, con l'indicazione del nominativo all'esterno della busta.

- Ritiro degli indumenti sporchi e consegna degli indumenti puliti. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, con personale, attrezzature e mezzi propri, al ritiro, trasporto e consegna degli indumenti nei luoghi e negli orari indicati dall'ERSU con cadenza bisettimanale presso la Mensa universitaria sita in Sassari, via Dei Mille n. 102. Non è ammessa la movimentazione contemporanea di materiali puliti e sporchi presso le mense universitarie dell'ERSU. Gli oneri di trasporto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore provvede alla fornitura delle attrezzature (carrelli, sacchi, ecc.) che si renderanno necessarie per la raccolta degli indumenti sporchi e per la distribuzione di quelli puliti. Gli indumenti riconsegnati puliti dovranno corrispondere esattamente a quelli ritirati e dovranno essere accompagnati da apposita bolla di consegna, che dovrà essere controfirmata dall'Appaltatore e dall'ERSU.
 - Custodia degli indumenti. I materiali consegnati devono corrispondere esattamente a quelli ritirati e una volta presi in carico, l'Appaltatore è responsabile della custodia e di eventuali smarrimenti o deterioramenti degli indumenti durante tutte le operazioni di trasporto alla sede della lavanderia, di lavaggio, fino alla riconsegna dei capi puliti. In caso di smarrimento causato da dipendenti dell'Appaltatore le spese saranno a carico dello stesso senza alcun onere aggiuntivo per l'ERSU.
 - Controllo e certificazione degli indumenti dopo ogni ciclo di lavaggio. La disinfezione e il lavaggio degli indumenti da lavoro dovrà avvenire tramite l'applicazione di processi di lavaggio validati mediante analisi microbiologiche. In ogni caso tutte le fasi del ciclo lavorativo dovranno essere conformi ai principi di cui alla norma tecnica UNI EN 14065/2004.
- **Prestazioni corrisposte a prezzi unitari di cui all'art. 1, paragrafo 2., del presente capitolato (lavaggio biancheria da camera).**

Tale servizio sarà attivato saltuariamente nel corso dell'anno in relazione alle effettive necessità di lavaggio della biancheria in uso nelle residenze universitarie dell'ERSU. Il servizio di lavaggio dovrà essere eseguito secondo le modalità di cui all'art. 1, paragrafo 1., lettera b) del presente capitolato, analogamente a quanto previsto per gli abiti da lavoro, per quanto applicabile. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, con personale, attrezzature e mezzi propri, al ritiro, trasporto e consegna della biancheria da camera nei luoghi e negli orari indicati dall'ERSU. Ciascun prelievo di biancheria sporca sarà accompagnato da una bolla di consegna controfirmata dall'ERSU e dall'Appaltatore, che prenderà in carico i capi e sarà tenuto alla custodia degli stessi sotto la propria esclusiva responsabilità, fino alla riconsegna. I capi di biancheria riconsegnati puliti dovranno corrispondere esattamente a quelli ritirati e anch'essi dovranno essere accompagnati da apposita bolla di consegna, che dovrà essere controfirmata dall'Appaltatore e dall'ERSU.

ART. 5 - OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE, RETRIBUTIVE E SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto nel D.Lgs n. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, prima dell'attivazione, l'elenco nominativo del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, con impegno a segnalare entro 3 (tre) giorni ogni successiva variazione. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso dei lavoratori impiegati dall'Appaltatore.

ART. 6 – PENALI

Qualora i capi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, l'ERSU potrà rifiutarne la consegna in tutto o in parte e l'Appaltatore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio. In tal caso l'Appaltatore sarà

tenuto a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 4 (quattro) giorni o nel più breve termine posto dall'ERSU. Nel caso in cui l'Appaltatore sia sprovvisto degli indumenti richiesti dovrà provvedere all'acquisto degli stessi presso terzi senza alcun ulteriore onere per l'ERSU. Nel caso in cui l'Appaltatore non sostituisca i prodotti rifiutati, l'ERSU potrà comunque provvedere al noleggio/lavaggio degli stessi presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'ERSU, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali per ogni evento negativo, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo del 0,5% ad un massimo del 1% del valore annuale dell'appalto.

È fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell'ERSU per colpa dell'Appaltatore. Il RUP propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore del Servizio Competente, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell'ERSU, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro Operatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di addebito. Decorso tale termine l'ERSU si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva suddetta.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il servizio è remunerato mediante corresponsione con cadenza mensile:

- A. dei canoni fissi mensili previsti nel contratto per le prestazioni di noleggio e lavaggio degli abiti da lavoro e servizi connessi meglio specificate all'art. 1, paragrafo 1. , lettere a) e b), del presente Capitolato;
- B. dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di lavaggio e consegna della biancheria da camera effettivamente pulita nel mese di riferimento; tali prestazioni di lavaggio della biancheria da camera, meglio specificate all'art. 1, paragrafo 2. del presente Capitolato, saranno liquidate ai prezzi unitari per singolo capo o set di biancheria previsti nel contratto.

La prima fattura non potrà essere emessa prima che siano stati consegnati tutti i capi previsti dal presente capitolato ed il canone di noleggio decorrerà dalla loro effettiva consegna.

Non saranno liquidati compensi riferiti ad indumenti non effettivamente noleggiati o a abiti da lavoro e biancheria da camera non consegnati puliti e presi in carico dall'ERSU nel mese di riferimento o il cui lavaggio non sia eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e del presente Capitolato.

L'Appaltatore provvede all'invio di distinte fatture mensili per ciascuno dei corrispettivi di cui alle lettere A. e B. del presente articolo. Le fatture dovranno indicare i valori unitari per ciascun indumento o capo di biancheria (canone mensile per capo / prezzo unitario per singolo lavaggio), le quantità riferite al mese considerato (n. abiti da lavoro noleggiati – lavati / n. lavaggi effettivamente eseguiti nel mese) e i conseguenti importi complessivi dati dai valori unitari per le quantità.

Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G., il Codice Univoco Ufficio UFDA5S per la fatturazione elettronica ed essere intestate ed inviate a:

ERSU Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari - Codice Fiscale 80000880908 / Partita Iva 01047520901.

Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura regolare e resta comunque subordinato al riscontro positivo delle prescritte verifiche circa la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuate mediante richiesta d'ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), delle imposte e delle tasse.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia potrà essere costituita a scelta dell'Appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è

umentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause da essa conseguenti e/o connesse, derivassero all'ERSU e/o a terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza possibilità di rivalsa sull'ERSU stesso.

L'Appaltatore contrarrà, prima dell'inizio della fornitura, adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della fornitura. Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'ERSU prima dell'inizio della fornitura. La copertura assicurativa dovrà permanere per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui sopra.

ART. 10 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

L'ERSU può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 107, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, per quanto compatibile al servizio oggetto dell'appalto. In tal caso il RUP provvede a redigere apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal RUP. In caso di sospensione, il termine per l'esecuzione dell'appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti. Il RUP trasmette all'Appaltatore la disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; anche in tal caso è redatto apposito verbale, controfirmato dall'Appaltatore e dal RUP. Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016, l'ERSU ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle condizioni previste all'art. 108 del medesimo decreto legislativo.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011, l'ERSU può recedere dal contratto nei casi e secondo le modalità previsti all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ERSU prende in consegna il servizio e verifica la regolarità e corretta esecuzione delle prestazioni effettuate.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale di appalto e nella documentazione di gara, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 concernente la *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

**Il Direttore del Servizio Utenze
Dott. Mauro Deidda**